

CASO ELIA REZZONICO: NON E' TUTTO COSI' SEMPLICE.

Publicato su LA REGIONE del 14.06.2000

Mi ha incuriosito parecchio la controversia nella quale si è trovato coinvolto il giovane calciatore Elia Rezzonico al quale è stato negato il trasferimento dall'AC Bellinzona al FC Locarno nel corso della stagione appena conclusa. Una vicenda che ha avuto ampio spazio anche sugli organi di informazione e che merita un appropriato commento ed un' appropriata analisi ritenuto che il modo di procedere di Rezzonico, alla luce di recentissime decisioni dei Tribunali cantonali ma soprattutto del Tribunale Federale mi pare alquanto discutibile.

Scontento per il fatto che l'allenatore Della Casa non lo faceva giocare, Rezzonico ha rescisso il contratto invocando le cause gravi che il Codice delle obbligazioni menziona quando non possa più essere ragionevolmente pretesa la continuazione del vincolo contrattuale tra le parti. Una tesi questa rafforzata dal fatto che il Bellinzona, negando il nulla osta al trasferimento a Locarno, avrebbe inoltre violato i diritti della personalità del giocatore impedendogli in tal senso di svolgere la propria professione.

Questo ragionamento non mi convince e non mi trova consenziente. Numerose negli ultimi anni sono state le decisioni di tribunali cantonali che non hanno considerato quale causa sufficientemente grave per la rottura immediata del contratto il fatto che un allenatore non facesse giocare un proprio giocatore.

Recentemente in materia si è finalmente pronunciato anche il Tribunale Federale (Sentenza 4C.383/1998 del 13 marzo 1999 in re Pinelli c/ FC Lugano) su una fattispecie identica.

Ebbene, accogliendo le tesi giuridiche del giocatore, il Tribunale Federale ha statuito che quando una società decide di "accantonare" un giocatore per motivi tecnici, non ci troviamo nell'ambito della rottura di contratto per cause gravi bensì in un caso di mora del datore di lavoro nel dare lavoro al proprio dipendente. In questa evenienza il contratto rimane valido a tutti gli effetti ed il giocatore ha facoltà di scegliersi un'altra società ed il club di appartenenza rimane vincolato al contratto per quanto concerne gli aspetti finanziari (dedotto evidentemente quanto il giocatore riceve dal nuovo club).

Ogni altra costruzione giuridica (anche quella basata sui diritti della personalità) è di difficile proponibilità alla luce della citata chiara giurisprudenza.

E' vero che ad un certo punto Elia Rezzonico aveva chiesto di essere trasferito a Locarno ma in questa operazione il giocatore non sottostava più alle normative della Lega Nazionale bensì ai regolamenti dell'ASF. Il suo trasferimento a Locarno presupponeva il ritorno allo statuto di dilettante (la cosiddetta riamatorizzazione) e quindi il vincolo regolamentare (art. 59 del regolamento di gioco dell'ASF) che durante una stagione è possibile un solo trasferimento a titolo definitivo. Mi sembra quindi logico che le preposte autorità federative (tribunale sportivo compreso) abbiano negato il trasferimento di Rezzonico a Locarno visti i chiari disposti del regolamento tenuto conto del fatto che, almeno apparentemente, si parlava di trasferimenti definitivi e non di prestiti. In questo caso una violazione dei diritti della personalità appare tesi invero fragile proprio nella misura in cui volendo giocare in una lega amatoriale non si può certo parlare di impedimento nell'esercizio della professione ma al massimo di impedimento nell'esercizio di un hobby.

La protezione dei diritti della personalità, a mio avviso, non si estende fino a quel punto.

Evidentemente diverso sarebbe stato il discorso se Rezzonico avesse chiesto (e gli fosse stato negato) un trasferimento all'interno della Lega Nazionale: in tale evenienza allora il discorso sui diritti della personalità avrebbe avuto una base abbastanza solida. Con tutta probabilità però la Lega Nazionale, applicando i propri regolamenti, non avrebbe certamente negato il passaggio di Rezzonico dal Bellinzona ad un altro club di Lega Nazionale.

Ritengo esagerata la tesi che Rezzonico è stato ostaggio dei regolamenti ritenuto che il problema non è solo legato a questi ultimi ma è molto più ampio ed articolato ed ha le già snocciate implicazioni di diritto del lavoro, che non danno il diritto di rescindere unilateralmente il contratto di lavoro bensì in un caso (profondamente diverso nella costruzione giuridica) di mora del datore di lavoro che ha quale conseguenza il mantenimento del contratto di lavoro con tutte le conseguenze finanziarie del caso.

BRENNO CANEVASCINI, Avvocato